

PLENUM 15 GENNAIO 2008

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con *l’actio ad exibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”; ciò anche per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

Né è obiettivamente valutabile, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso nel caso di specie, il generico richiamo dell’amministrazione resistente al vigente regolamento INAIL sul diritto di accesso: infatti, analizzando il contenuto delle ipotesi richiamate, non si individua un’ipotesi di limitazione o esclusione dell’accesso applicabile alla questione in esame.

Ed in ogni caso, l’odierno ricorrente dovrà avere accesso integrale al suo fascicolo personale, con l’unico eventuale temperamento che qualora gli accertamenti ispettivi contengano dati che si riferiscono a terzi controinteressati, i dati stessi dovranno essere oscurati a tutela della riservatezza, qualora tali soggetti abbiano manifestato la loro opposizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Comune di – Ufficio Polizia Municipale

Fatto

Il signor ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di – Ufficio Polizia Municipale sulla sua istanza di accesso del 19 ottobre 2007, volta ad ottenere copia di diversa documentazione relativa ad un apparecchio di autovelox, nonché ad altre informazioni connesse, per potere presentare ricorso al Prefetto contro una multa comminatagli.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dal ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di – Ufficio Polizia Municipale non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana- Comitato provinciale di
.....

Fatto

Il Sig. in data 17 luglio 2007 ha presentato all'amministrazione resistente richiesta di accesso alle graduatorie dell'ente relative ai lavoratori a tempo determinato, a progetto e ai professionisti. L'interesse a prendere visione delle graduatorie – peraltro mai pubblicate dall'ente resistente – veniva specificato dal ricorrente nel senso di poter verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle suddette graduatorie. In data 20 luglio u.s., l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo che la richiesta configurasse la fattispecie di controllo diffuso e generalizzato sull'attività amministrativa di cui all'articolo 24, comma 3, l. n. 241/90. Avverso tale diniego il Sig. lo stesso 20 luglio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato. Nella seduta del 17 settembre 2007, la Commissione rilevava la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei candidati collocati nelle graduatorie oggetto della richiesta di accesso, alle quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il ricorso doveva essere notificato a cura dell'amministrazione resistente. In data 6 ottobre 2007 è pervenuta alla scrivente Commissione una nota in cui l'amministrazione precisa di non essere in possesso di graduatorie relative all'assunzione di lavoratori a tempo determinato, ma solo di elenchi richiesti al centro territoriale per l'impiego e inviati alla Croce Rossa in data 2 febbraio 2006. Di talché l'amministrazione, in sostanza, ha chiesto di conoscere a chi doveva essere notificato il gravame.

Al riguardo la scrivente Commissione, nella seduta del mese di novembre 2007, ha invitato nuovamente l'amministrazione a notificare il gravame alle persone inserite nell'elenco inviato dal centro territoriale per l'impiego, atteso che la richiesta – avente ad oggetto le graduatorie per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato – poteva ragionevolmente considerarsi riferita ai suddetti elenchi.

Con nota trasmessa via fax il 6 dicembre scorso l'amministrazione ha ribadito l'inesistenza di controinteressati cui notificare il gravame, venendo così meno all'incombente prescritto.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che l'amministrazione, non dando seguito alla notifica ai controinteressati come avrebbe potuto e dovuto, si espone ad eventuali azioni da parte dei controinteressati medesimi, i quali per il suddetto comportamento omissivo, non sono stati messi nella condizione di prendere parte – attraverso la presentazione di memorie e/o scritti difensivi – al presente procedimento.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

La motivazione contenuta nell'impugnato diniego secondo cui la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si configurerebbe come una sorta di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione è destituita di giuridico fondamento. Il limite in questione, affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa e, ora, penetrato nel corpo della legge n. 241/90 a seguito della riforma operata dalla l. n. 15/05 (art. 24, comma 3), ha come sua *ratio* quella di escludere che l'accesso possa atteggiarsi alla stregua di un'azione popolare riconosciuta ai cittadini in quanto tali. Invero, in tanto l'accesso ai documenti può essere esercitato in quanto l'accendente sia titolare di una situazione giuridicamente rilevante e tutelata che lo qualifichi rispetto al *quisque de populo*. In tal senso la giurisprudenza è costante e pacifica; tra le altre T.A.R. Lazio Roma, Sez. III ter, 08/02/2005, n. 1088, in cui chiaramente si afferma. "La posizione che legittima all'accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l'attualità dell'interesse ad agire, essendo sufficiente che l'istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione. Correlativamente il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggi come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile".

Nel caso di specie l'interesse ad accedere manifestato dal ricorrente deve ritenersi personale, concreto e attuale, in quanto preordinato a verificare l'inserimento del proprio nominativo nelle graduatorie oggetto della richiesta e dunque non si configura alcun controllo generalizzato e diffuso sull'azione amministrativa dell'ente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Radio
contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale
.....
e nei confronti di:

Fatto

Radio, tramite il proprio legale, in data 26 ottobre 2007, ha richiesto al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale e di ottenere la documentazione relativa all'impianto di, motivando la propria istanza su un'asserita lesione dei diritti di utilizzazione della propria frequenza radio (..... Mhz di), legittimamente esercitata in concessione e per potere, dunque, procedere alla tutela legale degli stessi.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, Radio, tramite il proprio legale, in data 21 dicembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, avverso il silenzio-ritgetto dell'istanza formulata.

Successivamente, in data 9 gennaio 2008, il Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale e ha comunicato la propria disponibilità a soddisfare la suddetta istanza, avendo concluso la fase dei controlli richiesti da Radio, con una relazione del 31 dicembre 2007, pervenuta da parte della Dipendenza Provinciale del Ministero stesso, che verrà comunicata all'istante.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig., contro

Amministrazione resistente: I Sottocommissione per gli esami di avvocato, Corte di Appello di

Fatto

Il dott., il giorno 9 novembre 2007, quale partecipante non ammesso alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2006, ha presentato istanza di accesso ai tre elaborati dei candidati risultati idonei alle prove orali, numeri identificativi,, corretti nel medesimo giorno nel quale sono state corrette le prove scritte dell'istante. Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Prosegue l'istante affermando che il Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto, con sentenza notificata al ricorrente il 6 novembre 2007, il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Avverso il silenzio rigetto il dott. ha presentato ricorso, il 13 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla I Sottocommissione presso la Corte di Appello di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia, invita l'amministrazione a notificare il ricorso ai controinteressati.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INPS- Sede provinciale di**Fatto**

La Sig.ra, presidente della ditta, veniva sottoposta a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data 3 maggio 2007. Il procedimento si concludeva con l'adozione del verbale di accertamento del 9 novembre successivo col quale, ai sensi e per gli effetti della l. n. 248/06, veniva comminata all'odierna ricorrente una sanzione pecuniaria di euro 6.059,00. Successivamente, in data 18 dicembre u.s., la sig.ra inoltrava formale richiesta di accesso all'amministrazione resistente, al fine di ottenere il rilascio di copia semplice delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori INPS nel corso degli accertamenti da questi ultimi effettuati. La richiesta di accesso veniva motivata dall'odierna ricorrente in base alla necessità di tutelare i propri diritti e interessi in sede di contenzioso amministrativo e giudiziario.

In data 18 dicembre 2007 l'amministrazione resistente negava l'accesso, in quanto i documenti richiesti risultavano sottratti all'accesso in forza dell'articolo 17, allegato A, punto n. 12 del regolamento INPS di attuazione della l. n. 241/90. In data 19 dicembre 2007, pertanto, la sig.ra proponeva ricorso alla scrivente Commissione avverso il provvedimento di diniego dell'INPS, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili. Il ricorso è stato notificato anche ai controinteressati.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare di cui all'articolo 17, allegato A, punto n. 12 che esclude l'accesso delle "Dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscono base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi". La disposizione è di dubbia legittimità; ma questa Commissione, per la sua natura amministrativa, non ha il potere di disapplicarla. Il ricorso va pertanto respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di

Fatto

Il sig., il 23 maggio 2007, ha presentato istanza di accesso all'Università degli Studi di aventure ad oggetto:

1. i documenti detenuti dall'amministrazione riguardanti la s.r.l., relativi al contratto per il "servizio di help desk del sistema di gestione delle segreterie studenti", per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007;
2. elenco del personale della s.r.l. che ha acceduto al sistema di *trouble ticketing* per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007;
3. documenti utilizzati dalla portineria della facoltà di Giurisprudenza, per registrare la consegna delle chiavi al 4 piano al sig., collaboratore dell'istante per il periodo da febbraio 2006 a febbraio 2007.

Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per supportare la propria posizione nel giudizio civile aventure ad oggetto il riconoscimento del debito della s.r.l., per prestazioni lavorative effettuate dall'istante.

L'amministrazione con nota dell'11 luglio 2007, ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 per mancanza di interesse, atteso che il nominativo del sig. non è inserito nell'elenco del personale autorizzato allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto; quanto ai documenti di cui al punto n. 3 l'amministrazione afferma di non potere evadere la richiesta di accesso, dal momento che i fogli sono distrutti non appena effettuati i controlli previsti.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 luglio il ricorrente, sulla base del regolamento sul diritto di accesso dell'Università degli Studi di, ha presentato ricorso al Difensore Civico del Comune di Roma, ricorso pervenuto il 26 settembre 2007.

Il Difensore Civico del Comune di Roma lo ha inviato al Difensore Civico della Regione Lazio, il quale lo ha trasmesso per competenza alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006 il presente ricorso doveva essere comunicato al controinteressato individuato in sede di presentazione dell'istanza di accesso, ossia alla s.r.l.. Non essendo stato eseguito tale adempimento il presente ricorso è inammissibile.

Nell'ambito dell'esercizio del potere di vigilanza sulla piena conoscibilità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990, la scrivente Commissione esprime, comunque, il parere che i documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 siano accessibili, atteso che i medesimi sono necessari al ricorrente per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi legittimi.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Ufficio del Giudice di Pace di**Fatto**

Con istanza in data 31 ottobre 2007 il sig. ha chiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di copia della nota in data 2 luglio 2007 del citato Ufficio a seguito della quale il Ministero della Giustizia gli comunicava, con missiva del 1 agosto 2007, la revoca del suo comando.

A motivazione dell'istanza di accesso il ricorrente sostiene che la nota del 2 luglio 2007 è espressamente citata nelle premesse del provvedimento ministeriale del 1 agosto 2007 di revoca del comando e presumibilmente è stata la causa del provvedimento stesso, lesivo dei suoi diritti ed interessi.

L'Amministrazione non ha provveduto sulla citata istanza di accesso e quindi il sig., con atto in data 17 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Il sig. ha sufficientemente motivato la sua istanza di accesso dalla quale risulta, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti considerato il provvedimento di revoca del comando disposto nei suoi confronti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Avv.
contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Generale dello Stato

Fatto

L'avv. riferisce di aver prestato servizio in qualità di procuratore dello Stato presso la sede distrettuale di dal maggio 1997 al febbraio 1999. Riferisce altresì che il 12 dicembre 1999 l'ex segretario amministrativo dell'Avvocatura di veniva condannato per peculato per essersi appropriato di onorari per un importo pari a £. Successivamente la Corte dei Conti, nel giudizio per danno erariale instaurato dinanzi ad essa, condannava il suddetto segretario amministrativo a risarcire il danno cagionato all'Avvocatura dello Stato, statuendo la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme percepite per gli esercizi finanziari interessati (1991-1997). L'avv., pertanto, formulava richiesta di riparto e, in data 3 luglio 2007 inoltrava richiesta di accesso ai prospetti elaborati dall'Avvocatura relativi agli Avvocati e Procuratori del distretto di che avevano partecipato al riparto per il 2° e 3° quadrimestre del 1997. In data 12 luglio 2007 l'amministrazione rilasciava la documentazione richiesta. Successivamente, in data 4 novembre 2007, l'odierno ricorrente formulava nuova richiesta di accesso ai prospetti per la ripartizione della quota dei 2/10 degli onorari spettanti agli Avvocati e Procuratori appartenenti a tutte le avvocature distrettuali diverse da quella che ha seguito la causa.

A tale ultima richiesta di accesso l'amministrazione non ha dato seguito; pertanto, formatosi il silenzio su di essa, l'avv., in data 29 dicembre u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli Avvocati e Procuratori i cui dati sono contenuti nei prospetti oggetto della richiesta di accesso dell'odierno ricorrente e ai quali il gravame va notificato, tenendo presente a tal fine – dato l'elevato numero di controinteressati – che la comunicazione può essere effettuata anche telematicamente tramite posta elettronica.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'avv. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente : Comune di**Fatto**

Con istanza in data 30.10.2007 il dott., in qualità di componente del Comitato regionale del Partito Democratico, ha chiesto al Comune di l'accesso agli atti relativi alla nomina a segretario comunale del suddetto Comune del dott.

Il Comune di ha negato l'accesso rilevando la mancanza di un interesse personale, diretto e concreto ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 e sottolineando altresì che non è consentito l'esercizio del diritto di accesso al fine di voler esercitare un controllo di legittimità sugli atti dell'amministrazione.

Avverso tale diniego, il dott., con atto in data 5.1.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che "decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ... il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di**e nei confronti di:** Sig.ra**Fatto**

Il signore, intestatario della certificazione “portatore di handicap grave” ha chiesto più volte all’Agenzia delle Entrate di – da ultimo in data 1 agosto 2007 - l’accesso ai documenti amministrativi relativi alle agevolazioni usufruite dal coniuge, previste dalla legge n. 104/1992.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell’articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha dichiarato irricevibile il suddetto ricorso, in virtù dell’art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, essendo lo stesso stato inviato il 23 ottobre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d’accesso”.

Il signor successivamente, ha presentato un nuovo ricorso (ricevuto dalla Commissione in data 7 gennaio 2008) contro la medesima amministrazione, che in data 21 dicembre 2007 gli ha negato l’accesso – per carenza di interesse - alla richiesta di parere all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate ed al conseguente parere emesso dalla stessa Avvocatura relativamente alla questione in oggetto.

A fondamento della propria istanza di accesso il signor ha addotto la tutela dei propri diritti innanzi al Tribunale Ecclesiastico per ottenere la sentenza di nullità matrimoniale delle nozze con la signora e fornire le prove della relativa convivenza coniugale con la signora, con particolare riferimento agli obblighi di assistenza reciproca fra coniugi.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati concernenti una persona controinteressata, la sig.ra, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera della provincia di

Fatto

Il sig., quale rappresentante legale del sindacato aderente della provincia di, a seguito della nota con la quale l'azienda ospedaliera della provincia di ha affermato che "per il biennio 2002 -2003 i risultati sono stati raggiunti nella misura dell'80% e che la distribuzione delle quote percentuali individuali è avvenuta in misura pari a tutti i dirigenti medici afferenti l'Unità Operativa, per volontà del Direttore di Unità Operativa", ha presentato istanza di accesso il 25 ottobre 2007, reiterata il 27 novembre, ai seguenti documenti:

1. contratto collettivo aziendale applicato nel caso in esame;
2. documento contenente gli obiettivi dell'Unità Operativa di Neurologia, l'atto di valutazione finale e l'atto di sottoscrizione degli obiettivi da parte dei dirigenti;
3. l'ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti suddiviso per le due annualità;
4. i documenti comprovanti la pari suddivisione del fondo tra i dirigenti medici;
5. documento del Direttore della Unità Operativa di Neurologia sulla distribuzione delle quote tra i dirigenti.

Specifica il ricorrente di essere portatore di un interesse diffuso ad accedere agli indicati documenti, quale rappresentante legale del

L'amministrazione ha comunicato di ritenere l'istante privo di un interesse ad accedere ai documenti e, successivamente, il 21 dicembre ha chiesto di specificare l'interesse sotteso all'istanza in esame.

Avverso il provvedimento di diniego del 21 dicembre 2007 il sig., quale rappresentante legale del sindacato aderente della provincia di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Azienda Ospedaliera della provincia di l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il CCNL del 3 novembre 2005 dell'area della dirigenza medico – veterinaria del Sezivio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 2002/2005, parte economica 2002/2003, stabilisce, all'art. 4 che:

1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 54, 55 e 56.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:

PLENUM 15 GENNAIO 2008

- A. individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
- B. criteri generali per:
 - la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall'art. 65 del CCNL 5 dicembre 1996.....”.

Pertanto, la scrivente Commissione invita l'Azienda Ospedaliera della provincia di a far conoscere se l'OS ricorrente ha partecipato alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, dei criteri generali per la ripartizione del fondo per il trattamento accessorio.

I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Comune di
contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

Il segretario comunale del Comune di, in data 13 settembre 2007, ha chiesto all'Istituto Comprensivo di di avere copia del provvedimento di fissazione della quota pro capite del contributo chiesto per ogni alunno e copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dallo stesso istituto, avendo ricevuto una richiesta di denaro notevolmente superiore rispetto all'anno precedente.

E' intenzione, infatti, del Comune poter verificare la corretta applicazione da parte dell'amministrazione scolastica dei criteri di utilizzazione dei finanziamenti comunali.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, il segretario comunale ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il suddetto tacito diniego.

Il 22 novembre 2007, la Commissione ha sospeso la propria decisione in merito al ricorso presentato, interrompendo i termini, ed invitando l'amministrazione istante e l'amministrazione resistente ad integrare la documentazione allegata, con particolare riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, del riguardo all'individuazione della natura, pubblica o privata, dell'Istituto Comprensivo di

Il 2 gennaio 2008, l'Istituto Comprensivo di ha trasmesso una nota alla Commissione, nella quale – oltre a chiarire la propria natura di istituzione pubblica - ha reso noto di avere provveduto ad inviare al Comune di tutta la documentazione richiesta relativa al conto consuntivo.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.